



Presidenza
del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministro della salute di bando di ricerca sanitaria per l'anno 2010 finalizzata per progetti di ricerca clinico assistenziale e biomedica.

Rep. Atti n. 127/CSM del 27 luglio 2011

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 27 luglio 2011:

PREMESSO CHE:

- gli articoli 2, comma 2, lett. b) e 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 danno facoltà a questa Conferenza di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

- il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come integrato con il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229:

all'articolo 12, comma 2, prevede che una quota del Fondo sanitario nazionale sia destinata al finanziamento di attività di ricerca;

all'articolo 12 bis, nel prevedere che la ricerca sanitaria risponde al fabbisogno conoscitivo e operativo del Servizio sanitario nazionale, ne demanda gli obiettivi al Programma nazionale di ricerca previsto dal decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

- l'attività di ricerca sanitaria rientra nelle materie "tutela della salute" e di "ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi", e che dette materie nell'articolo 117 della Costituzione, come novellato con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, sono annoverate tra quelle di potestà legislativa concorrente;

- a seguito dell'entrata in vigore della predetta legge 18 ottobre 2001, n. 3, si è convenuto, con Accordo sancito nella seduta di questa Conferenza del 18 aprile 2002 (Rep. Atti n. 1431), di demandare allo strumento dell'Accordo i contenuti dei bandi per la ricerca sanitaria finalizzata;

VISTA la nota del 24 dicembre 2010, con la quale il Ministero della salute ha inviato, ai fini del perfezionamento di un apposito accordo in questa Conferenza, la proposta di bando di ricerca sanitaria di cui all'oggetto;

VISTA la lettera in data 12 gennaio 2011, con la quale la proposta medesima è stata diramata alle Regioni e Province autonome;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

CONSIDERATO che, nel corso dell'incontro tecnico svoltosi al riguardo il 1° febbraio 2011, i rappresentanti delle Regioni e Province autonome hanno formulato una serie di osservazioni e richieste emendative;

VISTA la nota in data 12 maggio 2011, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso una nuova versione dello schema di bando che interessa, che tiene conto delle osservazioni e delle proposte formulate nel corso del predetto incontro tecnico;

VISTA la lettera in data 19 maggio 2011, con la quale tale nuova versione è stata diramata alle Regioni e Province autonome;

CONSIDERATO che nel corso della riunione tecnica svoltasi il 30 maggio 2011 sono state condivise tra i rappresentanti del Ministero della salute e quelli delle Regioni e Province autonome talune modifiche di tipo migliorativo dello schema di bando in esame;

RILEVATO, altresì, che, nel corso della predetta riunione tecnica del 30 maggio 2011, il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze ha fatto riserva di svolgere ulteriori approfondimenti in merito all'applicabilità o meno ai finanziamenti di cui alla fattispecie che interessa della disposizione contenuta nell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, la quale ha abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2010, gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386 recante norme per il coordinamento della finanza della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria;

VISTA la nota in data 1° giugno 2011, con la quale il Ministero della salute ha inviato una nuova versione dello schema di bando in parola, che recepisce le modifiche concordate nella suddetta riunione tecnica;

CONSIDERATO che, con la predetta nota del 1° giugno 2011, il Ministero della salute ha anche fatto presente di aver acquisito, per le vie brevi, la posizione del Ministero dell'economia e delle finanze orientata nel senso di ritenere non applicabile alla fattispecie che interessa la disposizione contenuta nel citato articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

VISTA la lettera in data 9 giugno 2011, con la quale l'anzidetta nota del Ministero della salute e l'allegata nuova versione del bando che interessa sono state portate a conoscenza delle Regioni e Province autonome e del Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTA la nota in data 10 giugno 2011, con la quale la Regione Veneto, Coordinatrice della Commissione salute, ha comunicato l'assenso tecnico sullo schema di bando in parola;

VISTA la lettera in data 20 giugno 2011, con la quale la Segreteria di questa Conferenza ha sollecitato il Ministero dell'economia e delle finanze ad esprimere il proprio orientamento in merito





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

all'applicabilità o meno alla fattispecie in esame della disposizione di cui al più volte citato articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

VISTA la nota in data 21 giugno 2011, con la quale il Ministero della salute ha inviato la versione definitiva dello schema di bando in oggetto, la quale contiene talune modifiche di tipo migliorativo concordate con le Regioni e Province autonome;

CONSIDERATO che tale definitiva versione è stata diramata con lettera in data 22 giugno 2011;

RILEVATO che lo schema di bando in oggetto è stato iscritto all'ordine del giorno della seduta della Conferenza Stato-Regioni del 23 giugno 2011, e che la stessa non ha avuto luogo,

CONSIDERATO che l'argomento, iscritto all'ordine del giorno di questa Conferenza del 7 luglio 2011, non è stato esaminato;

VISTA la nota in data 15 luglio 2011, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato che, in relazione all'applicabilità alla fattispecie in oggetto del più volte citato articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, a seguito degli approfondimenti effettuati dai competenti Uffici, "non risulta che le Province autonome di Trento e Bolzano debbano essere escluse dall'attribuzione delle risorse delle risorse previste dal bando di ricerca sanitaria per l'anno 2010 finalizzata per progetti di ricerca clinico assistenziale e biomedica";

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta, il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha espresso parere favorevole sullo schema di bando di cui trattasi nella versione trasmessa dal Ministero della salute con nota in data 21 giugno 2011, allegato sub A, parte integrante del presente atto;

ACQUISITO l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

SANCISCE ACCORDO

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla definitiva versione della proposta di bando in oggetto trasmessa dal Ministero della salute con nota in data 21 giugno 2011, Allegato sub A, parte integrante del presente atto.

IL SEGRETARIO
Cons. Ermenegilda Siniscalchi



IL PRESIDENTE
On. Dott. Raffaele Fitto



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA INNOVAZIONE
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

BANDO RICERCA FINALIZZATA 2010

PREMESSE

Il Ministero della Salute intende, con il presente bando, invitare alla presentazione di progetti di ricerca clinico assistenziale e biomedica, prevalentemente traslazionale, tutti gli operatori del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) (da ora ricercatori). Delle risorse disponibili almeno il 50 % è riservato a progetti clinici – assistenziali; le restanti risorse a progetti di ricerca biomedica traslazionale.

1. CARATTERISTICHE GENERALI

Le disposizioni legislative vigenti prevedono due procedure distinte: quella della ricerca finalizzata e quella dei “giovani ricercatori ⁽¹⁾”. Pertanto nel presente bando sono sempre riportate in modo distinto le procedure pertinenti alla ricerca finalizzata da quelle concernenti i giovani ricercatori.

Ogni ricercatore può presentare un solo progetto all'interno del bando. Il progetto è presentato via web dal ricercatore la cui afferenza a una struttura del SSN verrà garantita da un Destinatario Istituzionale. Quest'ultimo diverrà pertanto il presentatore ufficiale. Non vi è alcun limite al numero dei progetti presentabili da parte dei Destinatari Istituzionali (D.I.);

Per D.I. si intendono a norma dell' ex comma 6 dell'art. 12/bis del D.Lgs. 502/92 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 229/99, “ *Regioni e Province Autonome, Istituto Superiore di Sanità, Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro attuale Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul Lavoro, Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico pubblici e privati, Istituti Zooprofilattici Sperimentali*”.

I fondi sono erogati per progetti che abbiano una richiesta, al Ministero della Salute, di finanziamento non inferiore a 150.000 € e non superiore a 600.000 € complessivi, per tutta la durata del progetto (3 anni). Il costo totale da assegnare alle retribuzioni non deve essere superiore al 50% del finanziamento totale e l'overhead massimo non deve superare, per la pura attività di gestione amministrativa, il 10% del finanziamento complessivo.

⁽¹⁾ Giovani ricercatori

1. Sono definiti Progetti Giovani ricercatori quei progetti presentati, da tutti gli operatori del SSN che hanno meno di 40 anni alla data di scadenza del presente bando, attraverso singoli Destinatari Istituzionali, Legge Finanziaria 2007, n. 296 del 27 dicembre 2006, pubblicata sulla GU n. 299 del 27/12/06, comma 814). Il ricercatore che avrà il progetto finanziato è denominato “principal investigator” (P.I.). Il ruolo del “principal investigator” e quello di decidere la destinazione dei fondi assegnati, coordinare il proprio gruppo di ricerca, pubblicare i risultati della ricerca e avere responsabilità decisionale autonoma e primaria nella scelta dei co-autori includendo solo i collaboratori che hanno contribuito in modo sostanziale al lavoro. Deve inoltre obbligatoriamente la fonte del finanziamento ricevuto nelle pubblicazioni e nelle comunicazioni scientifiche.



2.TIPOLOGIA DEI PROGETTI, MODALITA' E PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE

A *titolo sperimentale* per il presente bando sono introdotte oltre ai classici progetti di ricerca, biomedici e clinico assistenziali, due nuove tipologie di progetto:

a) Progetti presentati da ricercatori, appartenenti al SSN, con ricercatori di nazionalità italiana residenti ed operanti all'estero (Progetto estero).

Sono progetti fatti in collaborazione con ricercatori di nazionalità Italiana residenti ed operanti all'estero e ricercatori Italiani attivi in Italia. Questi progetti, salvo quanto previsto per tutti i progetti, retribuzione e overhead, prevedono una quota non superiore al 30% del finanziamento per i necessari spostamenti sia verso l'Italia che verso il paese di residenza del ricercatore operante all'estero. E' finanziata l'Istituzione del presentatore dell' SSN.

b) Progetti presentati da ricercatori, appartenenti al SSN, aventi un cofinanziamento privato garantito da aziende con attività in Italia (Progetto Cofinanziato) al fine di garantire sviluppi di idee o prodotti.

Sono progetti fatti in collaborazione con aziende di diritto pubblico o privato che si impegnano a cofinanziare per una quota almeno pari al finanziamento richiesto al Ministero. Per i progetti clinico assistenziali è **obbligatorio** acquisire il parere favorevole della Regione dove verrà svolta l'attività. Sarà titolo preferenziale la presenza di un eventuale cofinanziamento Regionale.

Aspetti Comuni:

1. L'accreditamento dei candidati ricercatori è preliminare alla presentazione del progetto, ed è consentito solo via web. A tal fine il proponente troverà una pagina web all'indirizzo <http://www.salute.gov.it>, dove dovrà indicare le generalità e tutti i recapiti presso i quali potrà essere contattato, compreso un indirizzo e-mail valido.
 2. I progetti di ricerca devono essere presentati in forma completa, entro i termini, utilizzando la modulistica riportata negli Allegati 1 e 2, e sono sottoposti direttamente alla valutazione dei Revisori e successivamente alla study section;
 3. Devono essere obbligatoriamente indicati:
 - La struttura con cui il ricercatore ha un rapporto di lavoro / collaborazione al momento dell'accreditamento;
 - il Destinatario Istituzionale presso cui intende svolgere la ricerca;
 - La tipologia del progetto: ordinario, estero, cofinanziato (per questi ultimi deve essere allegata la lettera di interesse del cofinanziatore o del ricercatore estero)
 - la tipologia della ricerca: clinico-assistenziale o biomedica
 - La parola chiave per consentire una rapida associazione revisore - tipologia progetto;
 4. Verifica della presenza di tutti i requisiti d'ammissibilità da parte degli Uffici competenti.
- La mancata selezione di uno dei valori precedenti comporterà l'esclusione del progetto alla fase valutativa.

A. Finalizzata

La procedura avverrà in quattro periodi distinti:

1. Da XXXXXXXX a XXXXXX (20 giorni) il proponente deve presentare il progetto di ricerca in lingua inglese (Lettera d'intenti - All 2).
2. Da XXXXXXXX a XXXXXX (14 giorni) i Destinatari Istituzionali (D.I.) potranno prendere visione dei proponenti e della lettera d'intenti e certificare l'effettiva appartenenza del presentatore del progetto alla Istituzione indicata.
3. Scrittura del progetto completo da parte del proponente (30 giorni - progetto per esteso - All 1).
4. Pubblicazione definitiva del D.I. sul sito web del Ministero alla scadenza del trentunesimo giorno.

B. Giovani ricercatori

La procedura di selezione avverrà in quattro periodi distinti:

1. Da XXXXXXXX a XXXXXX (20 giorni) il proponente deve presentare il progetto di ricerca in lingua inglese (Lettera d'intenti - All 2)
2. Da XXXXXXXX a XXXXXX (14 giorni) i Destinatari Istituzionali (D.I.) potranno prendere visione dei proponenti e della lettera d'intenti e certificare l'effettiva appartenenza del presentatore del progetto alla Istituzione indicata.
3. Scrittura del progetto completo da parte del proponente (30 giorni - progetto per esteso - All 1).
4. Pubblicazione definitiva del D.I. sul sito web del Ministero alla scadenza del trentunesimo giorno.



La stesura completa del progetto sarà consentita dopo la verifica da parte del Destinatario Istituzionale circa l'afferenza del presentatore al SSN. Questa deve essere l'unico elemento discriminante. A tale scopo il D.I. dovrà accettare la proposta attraverso l'esecuzione di un comando sul portale web. Tale fase ha una durata di due settimane dalla data di scadenza della presentazione delle lettere d'intenti.

3.PROCEDURA DI VALUTAZIONE

Aspetti generali: l'esame dei progetti è svolto in modo da assicurare una netta separazione tra le fasi amministrativa, di valutazione e di verifica della procedura che sono quindi affidate a soggetti diversi e ben identificati. Tutti i progetti sono inviati direttamente a revisori forniti dall' NIH-CSR ed associati automaticamente attraverso le parole chiave (topics); il processo è supervisionato da due esperti indipendenti, che coadiuvati dagli Uffici verificheranno la corretta appartenenza dei progetti all'area clinico - assistenziale o biomedica. Tutte le procedure sono informatizzate; pertanto non è prevista circolazione di documenti cartacei; i termini trasmissione, ricezione e assegnazione, sono utilizzati per tutte le fasi in cui è permessa l'accessibilità alle pagine web dei soggetti coinvolti nel presente bando.

Per tutte le riunioni del Gruppo di consenso(G.C.), del Comitato di valutazione (C.V.) e della Commissione per la ricerca sanitaria (CNRS) è lecito avvalersi del sistema di videoconferenza messo a disposizione dal Ministero al fine del contenimento delle spese. Tutte le riunioni effettuate con questo mezzo sono considerate valide al fine della valutazione e scelta dei progetti da finanziare.

Ogni riunione deve essere sempre verbalizzata. Il relativo verbale può essere approvato anche attraverso l'uso della telematica (e-mail). In seguito e al termine del processo è resa disponibile, per la fase di audit della CNRS tutta la documentazione prodotta.

Figure partecipanti:

Il processo di valutazione si baserà sull'azione coordinata e sequenziale di cinque soggetti principali:

1. Gli uffici III°, IV° della Direzione Generale della ricerca scientifica e tecnologica del Ministero della Salute.
2. I due Esperti Indipendenti nominati contestualmente al C.V. e ai G.C. dal Ministero della Salute o da un suo delegato.
3. I Revisori (Referee) Internazionali.
4. Il G.C. (Ricerca Finalizzata); Il C.V. (Per I Progetti Dei Giovani Ricercatori). Il G.C. è nominato dal Ministero della Salute o da un suo delegato, sentita la CNRS; ed è costituito da 8 esperti di cui non più della metà italiani; il C.V. è composto secondo quanto previsto dall'art 5 del DPCM 27/7/07.
5. La CNRS.

3.1. FASI DELLA VALUTAZIONE

A) Fase amministrativa prevede procedure diverse a seconda della tipologia dei progetti:

Progetti esteri e cofinanziati

Questi progetti sono ammessi alla valutazione dopo la verifica di rito da parte degli Uffici e valutati da due Study section formata ciascuna da otto valutatori di cui quattro di ricercatori operanti all'estero di nazionalità italiana o straniera. Gli altri quattro membri sono componenti effettivi della Commissione nazionale della ricerca sanitaria. I progetti che coinvolgono ricercatori al di sotto dei quarant'anni sono ulteriormente rimessi, per intero, al Comitato di Valutazione. Per ambedue le tipologie dei progetti si utilizzano i criteri di valutazione descritti al successivo punto b del presente bando. Tutta la documentazione sarà pubblicata sul sito del Ministero della Salute.

Progetti ordinari

- a) La ricezione dei progetti e la loro assegnazione ai Revisori (tre per progetto). Tale lavoro sarà supervisionato dai due esperti indipendenti che avranno accesso al titolo e parole chiave (topic). I due esperti indipendenti non possono avere alcun contatto con il C.V., i G.C. e con i Revisori e saranno coadiuvati degli uffici III, IV della Direzione Generale della Ricerca Scientifica e Tecnologica del Ministero della Salute. Il loro compito è di garantire che il progetto sia valutato da revisori competenti.



b) La valutazione dei Revisori avviene attraverso i seguenti criteri:

Qualità scientifica e rilevanza della ricerca proposta.	1-9*
Contenuti innovativi e originalità del progetto (sulla base della letteratura internazionale corrente)	1-9*
Metodologia e strategia di sviluppo del progetto (dettagliata sui tre anni del progetto), dati preliminari e riferimenti bibliografici	1-9*
Profilo dell'investigatore (generalità e recapiti) e attività scientifica (sulla base del Curriculum, dei lavori scientifici del richiedente presentati nella richiesta – 5 migliori, 5 sull'argomento, prendendo in esame IF della rivista su cui è stato pubblicato il lavoro, il numero di citazioni dall'anno di pubblicazione fino all'anno di richiesta del finanziamento e l'indice-h) e le 5 più recenti pubblicazioni. Nel caso di <u>progetti estero</u> i dati rilevanti sono quelli riferiti al ricercatore italiano operante all'estero	1-9*
Congruità economica e scheda finanziaria di dettaglio (tenendo conto anche di eventuali cofinanziamenti)	SI/NO
Struttura e apparecchiature a disposizione per la ricerca, collaborazioni: congruità al progetto	SI/NO
Giudizio complessivo (mezza pagina)	Testo
Punteggio finale	Somma

(*) Valore massimo = 1; valore minimo = 9. Sono ammessi punteggi in frazioni di 0,5 punti.

- c) L'apertura del sistema informatico ai componenti del C.V. o dei G.C., per poter accedere alle valutazioni dei Revisori.
- d) La possibilità a tutti i partecipanti al bando di entrare, via web, alla valutazione espressa dai Revisori, dal C.V. e dai G.C., entro due mesi dal completamento della procedura.

B1) Fase valutativa, Giovani ricercatori: prevede la definizione di merito intrinseco del progetto di ricerca effettuato dal C.V. attraverso le sessioni di valutazione. Nello svolgimento del lavoro il C.V. provvede in prima istanza a redigere un elenco, in ordine decrescente di merito, di tutti i progetti in base al punteggio complessivo dei Revisori; in caso di significative discordanze tra i giudizi espressi dai Revisori il C.V. provvede alla loro compensazione attraverso ulteriori revisori, sempre anonimi, e prelevati automaticamente dalla lista NIH – CSR; questa procedura è rimessa ai due esperti indipendenti. Sarà cura del C.V., in caso di giudizio negativo, verificare la congruità dei giudizi espressi dai revisori in merito alla richiesta economica e la adeguatezza delle apparecchiature. Al termine del processo stila un nuovo elenco, in ordine decrescente di merito. Nel caso insorgano controversie sul giudizio di uno o più progetti il C.V., così come previsto dalla norma, potrà avvalersi di ulteriori revisori sempre anonimi e prelevati automaticamente dalla lista NIH – CSR ; questa procedura è rimessa ai due esperti indipendenti. Di ogni riunione deve essere redatto un dettagliato verbale contenente tutti gli interventi operati anche quelli solo a parziale modifica del punteggio dei Revisori. Detti verbali saranno inviati alla CNRS per la fase di Audit.

B2) Fase valutativa, della finalizzata: Il G.C. provvede a compensare le eventuali discrepanze tra i giudizi espressi dai Revisori sullo stesso progetto e tra progetti, e a stilare una lista unica, in ordine decrescente di merito, di tutti i progetti a seguito della valutazione dei revisori. Nel caso insorgano controversie sul giudizio di uno o più progetti il G.C., dovrà avvalersi di ulteriori revisori, sempre anonimi, e prelevati automaticamente dalla lista NIH – CSR; questa procedura è rimessa ai due esperti indipendenti. Sarà cura del G.C., in caso di giudizio negativo, verificare la congruità dei giudizi espressi dai revisori in merito alla richiesta economica e la adeguatezza delle apparecchiature. Di ogni riunione deve essere redatto un dettagliato verbale contenente tutti gli interventi operati anche quelli solo a parziale modifica del punteggio dei Revisori. Detti verbali saranno inviati alla CNRS per la fase di Audit.

C) Fase di Audit della CNRS prevede : la verifica dei verbali stilati dal C.V. e dai G.C., della relazione finale e delle graduatorie, l'aderenza dei progetti finanziabili alle aree tematiche definite nel presente bando, il rispetto delle procedure finalizzate a garantire una valutazione oggettiva e l'assenza di conflitti d'interesse. In seguito all'audit la CNRS approva l'attribuzione del finanziamento, fino all'esaurimento del fondo disponibile; controllo sulla rispondenza dei progetti selezionati alle due macroaree biomedica e clinica assistenziale.

La composizione del C.V. e dei G.C., i nominativi dei due esperti indipendenti , i risultati delle selezioni, i giudizi dei



Revisori, le valutazioni del C.V. e dei G.C., e solo per quanto riguarda i progetti finanziati, il testo integrale del progetto, troveranno pubblicazione sul sito www.ministerosalute.it al termine di tutte le procedure di valutazione.

D) Garanzie sull'assenza di conflitto d'interessi.

Nell'Allegato 3 del presente bando sono riportate le procedure per il controllo del conflitto d'interessi.

4 RISORSE ECONOMICHE DISPONIBILI E PROCEDURE PER LA SCELTA DEI PROGETTI

Le risorse economiche complessive ammontano a 84.627.000 €. Come stabilito nella riunione della CNRS del 15/7/2010, 500.000 € sono riservati ai soli costi di coordinamento tra le tre Regioni (Lombardia, Toscana, Sicilia) che partecipano al progetto "Utilization of a Continuous Flow Left Ventricular Assist Device for NYHA Class III and IV Heart Failure". I costi vivi del progetto sono a carico delle Regioni partecipanti. La adesione di ulteriori Regioni al progetto non determina nessun onere aggiuntivo da porsi a carico del presente bando. Inoltre per i progetti europei sono previsti: 1 milione alla partecipazione al progetto Eranet EMIDA ; 1 milione alla partecipazione al progetto europeo Eranet RARE (ai progetti Europei possono partecipare tutti i DI; la selezione dei progetti avverrà con le modalità previste nella call europea)

Le quote minime garantite per ciascuna tipologia o Istituzione è così suddivisa: quota minima garantita per gli IRCCS e ISS 22 milioni di €; 2 milioni per gli IZZSS ,3 milioni vincolati alla presentazione di progetti nell'ambito della sicurezza alimentare con II.ZZ.SS capofila; (ai progetti sicurezza alimentare possono partecipare tutti i DI); 30.627.000 € per i giovani ricercatori; 10.000.000 €, minimo, per i progetti estero e 5.000.000, massimo, per i progetti cofinanziati; la restante quota per gli altri progetti.

La quota minima garantita (IRCCS, ISS, II.ZZ.SS, ecc) viene definita dalla somma di tutti i progetti che afferiscono nel primo caso a tutte le Istituzioni (ad es, IRCCS e ISS) e nel secondo alle tipologie; a titolo di esempio i 22 mln degli IRCCS e ISS (denominati istituti) vengono raggiunti attraverso il sommarsi di tutti i progetti vinti dagli Istituti a qualsiasi tipologia appartengano (Giovani ricercatori, progetti estero, progetto cofinanziato ecc); in definitiva il criterio guida è il valore scientifico del progetto. Pertanto la riserva garantisce una quota che potrebbe essere superata nel caso siano presentati progetti da finanziare poiché in una posizione migliore in graduatoria (ad esclusione dei progetti cofinanziati il cui tetto è fisso).

Pertanto il Ministero rende disponibile per ogni progetto vincente nell'area clinico - assistenziale il 50 % della somma necessaria per il finanziamento; il restante deve essere garantito dalla Regione dove è stato presentato il progetto e opera il ricercatore. Tutto questo in ottemperanza alla determinazione della Commissione salute degli Assessori Regionali del 10/06/2009 in cui le Regioni si impegnano a cofinanziare attraverso procedure e con i mezzi a loro più congeniali, il restante 50% del finanziamento necessario per lo svolgimento del progetto. Inoltre è consentito, previo assenso della Regione, che il finanziamento venga garantito da soggetto terzo. In questo caso il finanziamento deve essere in denaro e non attraverso l'erogazione di servizi o similari. Deve ritenersi automaticamente decaduto il progetto che pur selezionato dagli esperti e valutatori, non sia cofinanziato dalla Regione (solo area clinico assistenziali e con esclusione dei progetti estero e cofinanziati).

5. PROCEDURE AMMINISTRATIVE

I progetti finanziati al termine della procedura di selezione, dovranno essere presentati su supporto cartaceo in triplice copia.

Per i soli Giovani ricercatori il salario massimo ammissibile, da porsi a carico delle risorse del progetto, per ogni ricercatore non deve essere superiore a 35.000 € anno lordi. Nel caso i ricercatori sotto i quarant'anni di età percepiscano un salario inferiore, potranno utilizzare le risorse destinate al progetto nel rispetto delle normative che regolano il rapporto tra ricercatori e istituzioni di appartenenza.

Le convenzioni tra il Ministero della Salute e il destinatario istituzionale di cui all'art 12 del Dlgsvo 502/92 e succ. modificazioni, che renderanno operativi i progetti selezionati dal C.V., G.C. Study Section, e pertanto al termine del processo di valutazione, dovranno contenere una dichiarazione del rappresentante legale del D.I. in cui sia espresso l'impegno a consentire di svolgere ai vincitori l'attività di ricerca nella sede prescelta per l'intero periodo relativo all'attuazione del progetto. E necessario inoltre allegare, nel caso vi sia la necessità, una copia della convenzione tra il D.I. e altri Enti o Imprese al fine di consentire al ricercatore di svolgere l'attività di ricerca presso il D.I.; l'incarico formale al ricercatore per lo svolgimento del progetto di ricerca, debitamente sottoscritto dall'interessato; fotocopia del documento d'identità valido del ricercatore vincitore. Per qualsiasi controversia il ricercatore può rivolgersi al



della Direzione Generale della Ricerca Scientifica e Tecnologica del Ministero della Salute;

6. APERTURA E CHIUSURA DEL BANDO.

Per la presentazione da parte del candidato:

1. Inizio il giorno XXXXXXXX alle ore 8.00 ;
2. Certificazione da parte del D.I. scadenza alle ore 12 del XXXXXXXXXXXX
3. Invio permanente del progetto entro le ore xxx del xxxxx

Il Responsabile del procedimento di cui al presente bando è il Dirigente dell'Ufficio IV della Direzione generale

7. ESCLUSIONE DAL CONCORSO

Saranno esclusi dalla partecipazione al concorso per l'assegnazione dei fondi relativi al presente bando i candidati:

- la cui richiesta sia stata presentata oltre il termine stabilito dal presente bando;
- la cui richiesta risulti incompleta nella compilazione della modulistica del presente bando;
- non appartenenti al SSN;
- che abbiano presentato domanda di finanziamento per più di un progetto nell'ambito del presente bando;
- la presentazione di due progetti palesemente identici da P.I. diversi, anche presentati tramite differenti D.I. ;
- la cui richiesta non contenga la dichiarazione di accettazione del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Il Dirigente dell'Ufficio IV della Direzione generale della Ricerca Scientifica e Tecnologica del Ministero della Salute, Responsabile del procedimento, sentita la CNRS, può disporre l'esclusione del candidato dal concorso del presente bando per difetto dei requisiti prescritti. Qualora i motivi che determinano l'esclusione siano accertati dopo l'espletamento del concorso, la CNRS disporrà la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso stesso; sarà ugualmente disposta la decadenza dei candidati di cui risulti non veritiera anche una sola delle dichiarazioni previste nella modulistica allegata al presente bando.

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono trattati per le finalità di gestione del presente bando e per la successiva eventuale attribuzione del finanziamento di ricerca. La comunicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. I dati personali degli interessati saranno trattati nell'ambito della normale attività del Ministero della Salute per adempiere specifici obblighi o per eseguire specifici compiti previsti da leggi, da regolamenti o da contratti collettivi anche aziendali, ovvero dalla normativa comunitaria. Il Ministero della Salute s'impegna a garantire che i progetti presentati e non approvati e i relativi giudizi e valutazioni non siano divulgati, e vengano conservati in modo sicuro e non accessibile.

9. EROGAZIONE DEI FONDI

I progetti sono finanziati, dopo la sottoscrizione della convenzione tra il Ministero della Salute, Ufficio IV della Direzione Generale della Ricerca Scientifica e Tecnologica e il Destinatario Istituzionale garante, nei limiti delle disponibilità delle risorse economiche previste per il presente bando, con riferimento ad un unico esercizio finanziario.

L'erogazione dei fondi avverrà secondo il seguente schema:

40% al momento della comunicazione dell'inizio dell'attività di ricerca;

30% dopo l'invio e l'approvazione della relazione intermedia (alla scadenza del 18° mese dall'inizio della ricerca);

30% dopo l'approvazione della conclusione del progetto.

L'attività di verifica e monitoraggio sarà di competenza del Ministero della Salute- Direzione Generale della Ricerca Scientifica e Tecnologica, che si avvarrà della Commissione Nazionale della Ricerca Sanitaria. Al presente bando sarà data la massima divulgazione.



IL DIRETTORE GENERALE

BOZZA

